

do le prove e ricercandone gli autori, è la “polizia giudiziaria”.

Nella “polizia amministrativa” è compresa, ma da qualcuno anche distinta, la funzione della “polizia di sicurezza”, che raccoglie tutte quelle attività di vigilanza e osservazione della condotta dei cittadini attuate per garantire la tutela generale dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso la limitazione diretta delle attività delle persone, singole o collettive.

Questa distinzione tra le attività di polizia prima e dopo la commissione delle violazioni di legge è rilevante anche ai fini di determinare gli ambiti di riferimento dei singoli organi, operando i primi sotto l’egida del potere esecutivo, mentre i secondi sotto quello giurisdizionale.

Di un operatore in divisa si dovrà quindi capire innanzitutto se sta agendo come agente o ufficiale di polizia giudiziaria, anziché nelle vesti di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, poiché i due ambiti conoscono potenzialità e limiti molto significativi.

Ad esempio, nell’ambito della polizia giudiziaria, chiunque può essere chiamato a collaborare con gli organi di polizia e non può rifiutarsi a prestare loro l’opera richiesta.

Qualunque organo titolato a investigare su un determinato reato e che si trova nella necessità di compiere atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche non a sua disposizione, può individuare la persona qualificata a compierli e, dopo averla avvertita che non può rifiutarsi, che assume per tale circostanza la qualifica di pubblico ufficiale e che è tenuta al segreto di quanto verrà a conoscenza, la nominerà “ausiliario di polizia giudiziaria” (o anche “soggetto incaricato”) e si avvarrà della sua specifica opera.

Poiché è difficoltoso, se non impossibile, individuare tutte le possibili situazioni richiedenti specifiche competenze che legittimano la polizia giudiziaria a ricorrere a persone estranee all’amministrazione di appartenenza, questo campo ha una rilevante discrezionalità (non si deve pensare solo al tecnico dell’azienda telefonica che è chiamato a fornire il suo “ausilio” per l’installazione degli apparecchi di intercettazione, o al medico per verificare aspetti sanitari, o al grafologo per attribuire la paternità a uno scritto, ma anche semplicemente alla cittadina alla quale è richiesto, in assenza di personale femminile della polizia giudiziaria, di eseguire una perquisizione personale a una arrestata o fermata, fornendole naturalmente tutte le indicazioni del caso. La cittadina, una volta che è stata incaricata, non potrà rifiutarsi di prestare la propria opera, potendo solo pretende-

re che tale nomina sia ritualmente verbalizzata).

Se il rito è ben svolto, non potendo il semplice cittadino valutare la legittimità dell’atto a lui richiesto dall’operatore della polizia giudiziaria, di ogni conseguenza di quanto fatto ne risponde colui che l’ha richiesta.

Viceversa, nell’ambito della polizia di sicurezza, nessuno può essere chiamato a collaborare attivamente con gli organi di polizia, ad esempio, in un servizio di ordine pubblico durante una manifestazione: per svolgere le attività di polizia di sicurezza occorre essere già agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

Questo principio è tanto restrittivo che, ad esempio, agli operatori della Polizia Municipale (che operano alle dipendenze del Sindaco, Autorità locale di pubblica sicurezza) è riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza solo limitatamente a specifiche situazioni (individuate nei limiti e nei compiti loro demandati dalle leggi) e previo rilascio di un decreto del Prefetto che il Sindaco deve richiedere singolarmente per ciascuno di loro.

Anche rispettando tutti questi dispositivi, gli operatori della Municipale nominati agenti di pubblica sicurezza possono essere impiegati in tali attività solo alle dipendenze di un ufficiale di pubblica sicurezza (ad esempio un funzionario della Polizia di Stato o un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri) che risponderà del loro operato.

La richiesta di collaborazione attiva in servizi di ordine pubblico (ad esempio per formare un cordone di contenimento o vigilanza dei manifestanti, o per filtrare i tifosi all’ingresso di uno stadio, ecc.) può essere rivolta solo a quegli operatori che sono già agenti di pubblica sicurezza, mai a un semplice cittadino, e comunque ponendoli sotto la direzione di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Mentre la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza è univoca e per l’impiego corretto si deve verificare solo il suo possesso, ogni corpo organizzato che si occupa legittimamente di polizia giudiziaria può avere competenze anche particolari (ad esempio, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ma nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni e competenze, gli ispettori del lavoro, gli operatori della Guardia Costiera, dell’Agenzia delle dogane, delle Polizie municipali e provinciali, ecc.).

Chiarito questo aspetto operativo, si tratta di vedere allora chi sono i corpi che compongono le forze di polizia, quelle dell’ordine, quelle armate e militari.

Le **Forze di polizia** sono quei corpi che hanno competenza illimitata di polizia giudiziaria (posso-